

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1340

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002 (*)

—————

Modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 63 della legge n. 121 del 1° aprile 1981, vennero introdotte le prestazioni di lavoro straordinario obbligatorio-continuativo per il personale delle forze di polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, ma agli aventi diritto non venne riconosciuto che le relative somme concorressero ai fini della liquidazione, della buonuscita, della tredicesima mensilità e della pensione. Pertanto gli aventi diritto già appartenenti all'Arma dei carabinieri presentarono relativo ricorso al TAR della regione Umbria, che lo accolse come da sentenza n. 621 del luglio 1999, analogo ricorso venne presentato e accolto con parere favorevole dal TAR dell'Emilia Romagna e dal TAR Lazio senza appello.

Il Ministero della difesa e l'INPDAP, opposero appello alla suddetta sentenza del TAR dell'Umbria in relazione all'articolo 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, con decorrenza 31 dicembre 1995.

Tale questione appare assolutamente lesiva del principio di uguaglianza prevista dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana e quindi deve essere risolta urgentemente dal legislatore il quale non può esimersi di riesaminare il problema.

Si tratta di eliminare la predetta discrasia e prevedere dunque che l'indennità pensionabile prevista dall'articolo 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395 non decorra dal 31 dicembre 1995 ma dal 1° maggio 1981.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, le parole «31 dicembre 1995» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «1° maggio 1981».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

